

Gestione-Rifiuti.it



Regione Toscana

Legge Regionale n. 61 del 2 settembre 1989

Modifiche ed integrazioni alla LR 60/ 88. Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti

(B.U.R. Toscana n. 51 del 11 settembre 1989)

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' art. 3, comma 4°, punto III della LR 19 agosto 1988 n. 60 è così modificato: al posto dell' espressione « in via lavorazione del legno », si sostituisce l' espressione « in via prioritaria saranno considerati scarti solidi della lavorazione del legno ».
2. Dopo il 3o comma dell' art. 4 della L.R. 19 agosto 1988, n. 60 sono inseriti i seguenti commi:
« 3 bis. Ai sensi dell' art. 6 lettera f) del DPR 10 settembre 1982 n. 915, gli enti e le aziende di cui al 2° comma, devono approvare specifici programmi di finanziamento per l' organizzazione dei servizi di raccolta differenziata.
3 ter. Nei bilanci degli enti e delle aziende di cui al comma precedente, le previsioni finanziarie relative agli investimenti ed alla spesa corrente necessaria per l' organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, devono essere almeno pari ai mezzi finanziari che occorrerebbero per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili corrispondenti ai quantitativi di raccolta differenziata programmati per l' anno di esercizio del bilancio stesso. Il costo dovrà essere stimato considerando le condizioni del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di ogni ente o azienda, riferite allo stesso arco temporale ».
3. Il 5° comma dell' art. 4 della L. R. 19 agosto 1988 n. 60 è sostituito dal seguente:
« 5 I Comuni, entro il 31/12/1989, approvano i programmi comunali per la preselezione, relativi ad un arco temporale minimo di un triennio ».
4. Dopo il 6o comma dell' art. 4 della L. R. 19 agosto 1988, n. 60 è inserito il seguente comma:
« 6 bis A partire dall' 1/1/90, i comuni al di sopra di 5.000 abitanti e gli enti ed aziende che



Gestione-Rifiuti.it

effettuano il servizio per conto di comuni al di sopra di 5.000 abitanti, che risulteranno inadempienti rispetto a quanto stabilito ai commi 3 ter e 5 del presente articolo, non potranno essere oggetto di contributi regionali ai sensi della presente legge, di altre leggi e programmi regionali aventi per oggetto il finanziamento di opere pubbliche nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, nonchè di richieste di finanziamento da parte della Regione ai sensi della L. 26 aprile 1983 n. 130 relativa al Fondo Investimenti Occupazione >>.

5. All' art. 10, 1o comma della LR 19 agosto 1988 n. 60 il riferimento all' articolo, 6 quarto comma, del DPR 10 settembre 1982 n. 915, è sostituito con art. 6, quinto comma, del DPR 10 settembre 1982 n. 915.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 settembre 1989

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 26/7/1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28/8/1989.



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

